

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1751

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUGGIERI, BENIGNI, CATTANEO, PEREGO DI CREMNAGO, SQUERI

Disposizioni in materia di identificazione dei titolari di profili
nelle reti sociali telematiche

Presentata l'8 aprile 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a tutelare la sicurezza dei cittadini, garantendo la trasparenza e la tracciabilità dei dati, nonché il monitoraggio delle informazioni nell'ambito dei servizi delle reti sociali telematiche (*social network*), al fine di contrastare ogni forma di violazione della dignità della persona, in particolare dei minori in quanto soggetti più deboli e più esposti ai pericoli del *web*, e di garantire un miglior equilibrio tra interessi suscettibili di confliggere: le esigenze di tutela della persona, la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero (sempre più esercitata sul *web*) e la libertà di iniziativa economica dei gestori delle piattaforme.

L'utilizzo assai diffuso dei *social network* comporta la necessità di una maggiore consapevolezza nell'uso delle tecnologie digitali, divenute oramai il principale

veicolo di diffusione delle informazioni. Ciò rende improcrastinabile una regolamentazione o, quantomeno, la previsione di « filtri » di autenticazione, anche perché il dibattito in rete che deriva dalla connessione tra più soggetti può in ogni caso generare contenuti giuridicamente rilevanti.

Rendere trasparente il sistema dei *social network* può avere effetti positivi sia in termini di sicurezza e di tutela dei cittadini sia in termini di qualità delle informazioni, a garanzia di un uso responsabile della rete *internet* e del dibattito *online*. Prevedere la tracciabilità dei dati degli utenti dei *social network* è ormai una priorità dal punto di vista sia sociale sia normativo.

A tal fine, la presente proposta di legge prevede che i fornitori di servizi di *social network*, al momento della registrazione di un *account*, siano tenuti a richiedere, oltre

ai dati anagrafici del soggetto iscritto, anche il codice fiscale e la copia digitale dello stesso. L'acquisizione, il trattamento e la conservazione dei dati raccolti devono essere effettuati nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione di reti sociali telematiche)

1. Ai fini della presente legge, si intende per rete sociale telematica (*social network*) ogni servizio informatico *on line* che permette la realizzazione di reti sociali virtuali.

Art. 2.

(Tracciabilità dei profili)

1. Al fine di garantire la trasparenza, la tracciabilità e il monitoraggio delle informazioni e di tutelare la sicurezza dei cittadini, i fornitori di servizi di reti sociali telematiche, al momento della registrazione di un profilo, sono tenuti a richiedere, oltre ai dati anagrafici del soggetto iscritto, anche il codice fiscale e una copia digitale dello stesso.

2. I fornitori di servizi di reti sociali telematiche di cui al comma 1 sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni ivi previste entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i profili già registrati e attivi, i fornitori dei servizi di reti sociali telematiche sono tenuti ad adeguarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Tutela dei dati personali)

1. L'acquisizione, il trattamento e la conservazione dei dati raccolti ai sensi dell'articolo 2 sono effettuati nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. I fornitori di servizi di reti sociali telematiche adottano misure di organizzazione interna e strumenti tecnologici idonei a garantire la conservazione e la protezione

dei dati acquisiti, in conformità ad apposite linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



18PDL0055900